

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco – Presidente
F.to Dott. Giosué SANTORO

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Mario MARZIALI



Comune di Falciano del Massico

Provincia di Caserta

Originale Copia

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE (Artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267)

Si attesta che copia della presente deliberazione

Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile dell'Area Affari Generali F.F.
F.to Dott. Mario Marziali-Segretario Comunale

18/11/2013

La presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Diviene esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

18/11/2013

Il Responsabile dell'Area Affari Generali F.F.
F.to Dott. Mario Marziali-Segretario Comunale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL Consiglio Comunale

DELIBERA N. 23 DEL 06/11 /2013

Oggetto : APPROVAZIONE TARIFFE T.A.R.E.S. PER L'ANNO 2013 e PIANO FINANZIARIO.

L'anno duemilatredici , il giorno sei del mese di novembre, alle ore 17,40 in Falciano del Massico, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge in seduta straordinaria .

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

Numero	Nome	Cognome	Presente	Assente
1	Giosué	SANTORO	X	
2	Angelo	MANICA	X	
3	Salvatore	ZANNINI	X	
4	Antonio	SCARANO		X
5	Salvatore	SORVILLO	X	
6	Pasquale	MACARO	X	
7	Corrado	FREDDINO	X	
8	Igor	PRATA	X	
Totali			7	1

Assegnati 8

In carica 8

Fra gli assenti è giustificato il Consigliere Scarano Antonio per motivi di salute.

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sig. **Dott. Giosué SANTORO**, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale dott. Mario Marziali quale verbalizzante.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e s.m.i., con il quale viene, tra l'altro, stabilito che :

• A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni denominata – **TARES**

• Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;

d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

• Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

• Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

• La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

• I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29, nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento. Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato a luglio, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29.

Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, come stabilito con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 15/7/2013 alla scadenza del 15/12/2013.

• A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza

EVIDENZIATO pertanto che al 31.12.2012 cessa l'applicazione della Tariffa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) e della Tariffa Igiene Ambientale (TIA)

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES", approvato con deliberazione del Consiglio comunale assunta in precedenza nella odierna seduta;

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal comune

VISTO l'articolo 14 comma 13 del D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011 che dispone l'applicazione di una addizionale pari a 0,30 euro al metro quadrato a copertura dei costi relativi a servizi indivisibili dei comuni che possono, con deliberazione del Consiglio Comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona dove e' ubicato;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, e dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e smi, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO l'art.1, comma 381 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2013)" il quale stabilisce che, per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 del D.Lgs 267/2000 dal Responsabile dell' Area Demografica e CED ;

Con voti favorevoli n.5 e contrari 2 (Freddino e Prata)

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di **approvare l'allegato piano finanziario** del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2013, redatto dal comune;

3) di **approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES" anno 2013**, come risultanti da **prospetto allegato**;

4) di dare atto e precisare che a copertura dei costi relativi a servizi indivisibili dei comuni, la tariffa obbligatoria è di euro 0,30 al metro quadrato;

5) di dare atto che le tariffe approvate **con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2013**, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES";

6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES", al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente, considerata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento,

Con voti favorevoli n.5 e contrari 2 (Freddino e Prata)

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile m sensi dell'art. 134, comma 4 del

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Alle ore 19,05 il Sindaco scioglie la seduta.

